

STATUTO DEL COMITATO VIVERE IL CENTRO

- Vista l'esistenza di alcune aggregazioni temporanee e spontanee di cittadini residenti nella ZTL di Verona.

- Viste le norme dello Statuto del Comune di Verona, intese a valorizzare la partecipazione dei cittadini e la salvaguardia e la tutela delle zone di significato storico-artistico (art.5 c.4), nonché un "graduale e duraturo recupero del centro storico alla residenza abitativa" (art. 5, c.5),

con il presente Statuto, i promotori intendono sia formalizzare l'esistenza del Comitato: **Vivere Il Centro** che disciplinarne l'attività come di seguito indicato.

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituito un comitato di quartiere, ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, denominato: **Vivere il Centro** avente sede legale in Verona (VR), Piazzetta Pescheria n° 4 (ovvero l'abitazione del Presidente pro-tempore) di seguito nominato per brevità **Comitato**.

La sede legale, senza necessità di modifica statutaria, sarà anche in futuro corrispondente all'abitazione del Presidente del Comitato. L'indirizzo di posta elettronica del Comitato è il seguente: vivereilcentroverona@gmail.com

Art. 2 - Durata ed Estinzione del Comitato

Il Comitato avrà durata fino al raggiungimento dello scopo prefissato, stimata entro e non oltre il 31 12 2032.

Per quella data, compiute tutte le operazioni contabili e approvato il bilancio, il Comitato si intenderà automaticamente estinto.

Il Comitato potrà, previa delibera dell'Assemblea, essere prorogato per perseguire analoghe iniziative.

Il Comitato si estinguerà anticipatamente per:

- avvenuto raggiungimento dello scopo;
- inattuabilità sopravvenuta dello scopo;
- insufficienza dei fondi raccolti;
- venir meno della pluralità dei componenti;
- delibera dell'Assemblea.

Art. 3 - Scopo prefissato del Comitato

Scopo del Comitato è il perseguimento degli obiettivi fatti propri dallo Statuto del Comune di Verona all'art. 5, commi 4 e 5, ovvero la salvaguardia e la tutela delle zone di significato storico-artistico (art.5 c.4) e il "graduale e duraturo recupero del centro storico alla residenza abitativa" (art. 5, c.5) attraverso azioni volte a favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini residenti del quartiere Città Antica - ZTL.

Con tali finalità, il Comitato promuoverà le iniziative ritenute idonee, quali:

- approfondimento dei problemi che gravano sul quartiere tramite l'ausilio di strumenti editoriali, multimediali e social media;
- confronto con gli Organi elettivi del Comune;
- formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali;
- promozione di iniziative e/o di incontri di interesse collettivo per migliorare la vivibilità dei cittadini residenti nel quartiere con particolare riferimento alla memoria storica della città, alla sicurezza in tutti i suoi aspetti, alla tutela della salute e dell'ambiente, all'ampliamento delle aree verdi, alle offerte culturali di qualità, al rispetto del decoro e della quiete diurna e notturna;
- sviluppo di forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi.

Art. 4 - Caratteristiche del Comitato

Il Comitato ha carattere volontario, apolitico, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Il Comitato, per il perseguimento delle finalità istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei propri associati, in forma volontaria, libera e gratuita.

Tutti gli incarichi e le funzioni degli iscritti e aderenti al Comitato sono svolti secondo spirito di servizio e di impegno civile e sociale.

Il Comitato tutela i diritti inviolabili della persona e garantisce la pari opportunità tra individui nel pieno rispetto della libertà e dignità di ognuno.

Il Comitato e il suo ordinamento interno si ispirano ai più ampi principi di democrazia nei rapporti con tutti i Soci.

Art. 5 - Risorse economiche del Comitato

Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività da:

- a) Soci: attraverso le quote di iscrizione al Comitato;
- b) Soci Fondatori: attraverso contributi volontari;
- c) Enti locali, istituzioni o enti pubblici: attraverso contributi e donazioni volontari.

Inoltre, da:

d) Sostenitori, ovvero soci ordinari/aderenti e privati: attraverso contributi volontari.

In questo ultimo caso d), il contributo di denaro e ogni altra utilità compresa l'iscrizione nell'Albo dei Sostenitori dovranno essere approvati all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Art. 8.

Gli introiti, comunque pervenuti, saranno utilizzati per le finalità del Comitato, con esclusione di ogni remunerazione ai Soci, al di fuori del rimborso delle eventuali spese sostenute in nome e per conto e a favore del Comitato.

Qualora, allo scioglimento per qualunque causa del Comitato, residuasse un patrimonio di qualsiasi consistenza, questo verrà interamente devoluto ad altra associazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, scelta a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - Domanda di Ammissione a Socio del Comitato

a) Possono aderire al Comitato tutte le persone fisiche residenti nel quartiere Città Antica-ZTL, come definito geograficamente dal Comune di Verona, che:

- non abbiano conflitti di interessi con l'Amministrazione Locale,
- condividano gli scopi del Comitato, impegnandosi secondo le proprie capacità a realizzarli.

b) Chi richiede di aderire al Comitato, e risponde ai requisiti di cui sopra, deve dichiarare - tramite la domanda di iscrizione su modulo predisposto dal Comitato, fornendo tutti i dati personali e allegando copia di un documento identità valido - di voler partecipare alla vita associativa, nonché di accettare lo Statuto dell'Associazione, il suo codice etico, le norme regolamentari interne, nonché gli altri regolamenti che dovessero essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Dalla presentazione della richiesta di adesione al Comitato, ciascun richiedente è ammesso a partecipare alle attività organizzate dal Comitato, con esclusione della partecipazione alla assemblea.

c) La partecipazione all'Assemblea sarà subordinata alla delibera di ammissione a Socio, approvata all'unanimità da parte del Consiglio Direttivo, e riportata in apposito verbale, da effettuarsi entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Il diritto di voto si matura 90 (novanta) giorni dopo l'ammissione a Socio, salvo delibera di deroga approvata all'unanimità da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta di un albo dei Soci del Comitato.

d) I Soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che hanno costituito il comitato sottoscrivendone l'atto costitutivo,
- ordinari/aderenti: coloro che, iscritti, aderiscono alle azioni in genere del comitato.

Sono eleggibili alle cariche sociali:

- i Soci fondatori,
- i Soci ordinari purché abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno, salvo delibera di deroga approvata all'unanimità da parte del Consiglio Direttivo **(La presente norma non si applica per la prima assemblea dei soci da tenersi entro ottobre 2022)**

purché, per entrambi:

- a) non abbiano riportato condanne penali,
- b) siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 7 - Conflitto di interesse

A chiarimento: "Dicesi conflitto di interessi con l'Amministrazione Locale qualsiasi condizione di dipendenza potenziale, del socio o del finanziatore eventuale di Vivere il Centro, da provvedimenti dell'amministrazione locale in grado di condizionare propri possibili legittimi benefici, quali autorizzazioni con finalità di lucro, incarichi, finanziamenti, oppure parimenti altrettanto legittimi svantaggi correlabili sempre alla lecita discrezionalità dell'amministrazione locale medesima, quali possibili controlli per accertare la rispondenza di norme, previste dalla propria attività o ruolo professionale o posizione proprietaria, che sono sottoposte alla vigilanza dell'Amministrazione Locale".

Art. 8 - Sostenitori del Comitato

Può essere sostenitore, anche senza divenire Socio del Comitato, chiunque che, condividendone le finalità, intenda sostenere l'attività del Comitato mediante un contributo di denaro, ovvero altra utilità ritenuta rilevante dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione all'Albo dei Sostenitori, il contributo di denaro e ogni altra utilità devono essere approvate all'unanimità dal Consiglio Direttivo, che provvede alle valutazioni di merito afferendo alle scelte di opportunità, indipendenza e convenienza, nei successivi 60 (sessanta) giorni.

La qualifica di Sostenitore non è incompatibile con quella di Socio.

La qualifica di Socio per i Sostenitori, quando persone fisiche, potrà essere deliberata in deroga e approvata all'unanimità da parte del Consiglio Direttivo, salvi i limiti temporali e i modi indicati all'Art. 6) oltre all'Art. 7 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta di un albo dei sostenitori del Comitato.

Art. 9 - Diritti e doveri dei Soci

Tutte le attività hanno luogo nelle forme e con le modalità disciplinate nei regolamenti adottati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Socio ha diritto e dovere:

- di partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Comitato, salvi i limiti temporali indicati all'Art. 6 c) d) oltre all'Art. 7 del presente Statuto;
- di proporsi come candidato alle cariche associative;
- di conoscere i programmi e di partecipare alle attività promosse dal Comitato;
- di usufruire di tutti i servizi posti a disposizione dei Soci;

- di partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative previste dal Comitato;

- di fornire gratuitamente prestazioni professionali per il raggiungimento delle finalità del Comitato.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- a pagare la quota associativa;

- a mantenere un comportamento non conflittuale e conforme alle finalità del Comitato.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio viene meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, fermo l'obbligo di pagare la quota sociale per l'anno in corso;

- b) per morosità, qualora il Socio non provveda a pagare la quota entro l'anno sociale;

- c) per decesso;

- d) per esclusione in caso di grave inadempimento agli obblighi sociali, ritenendosi per tali anche ogni condotta contraria al codice etico dell'associazione o che comunque ne leda l'immagine;

- e) per richiesta di cancellazione dei dati personali da parte del Socio.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari si applicano nei casi previsti dall'Art. 10 lettera d) del presente statuto.

Le sanzioni disciplinari consistono in un rimprovero formale (avvertimento) mosso al Socio in forma scritta e motivata da parte del Consiglio Direttivo, con decisione presa all'unanimità.

Per violazioni gravi o quando la violazione venga ripetuta, il Consiglio Direttivo, con decisione approvata all'unanimità, può decidere l'esclusione immediata (temporanea o definitiva) del Socio dal Comitato, tramite provvedimento in forma scritta (raccomandata o pec) e motivata.

Contro ogni sanzione disciplinare è ammesso il ricorso del socio all'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento.

Art. 12 - Quote associative e contributi

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Le quote sono inoltre dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.

Art. 13 - Organi sociali

Sono organi sociali del Comitato:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona - scelta a maggioranza semplice tra i Soci presenti - delegata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, o suo sostituto come sopra indicato, nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

Presidente, Segretario e Consiglio Direttivo, a semplice maggioranza, nominano 2 Soci che costituiranno la Commissione di verifica poteri che dovrà certificare la regolarità dell'Assemblea, compreso il diritto al voto e la regolarità delle deleghe. I Soci che compongono la Commissione, possono votare, ma non sono eleggibili nel caso di Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, o il suo sostituto come sopra indicato, certificata la regolarità dell'Assemblea, dà inizio ai lavori.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Convocazione - Validità dell'Assemblea - Votazioni

a) Gli inviti e gli avvisi di convocazione devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

b) L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è valida:

- in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei Soci, aventi diritto di voto, deleghe comprese;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

c) Ogni proposta portata in Assemblea è votata singolarmente. E viene approvata:

- in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti, deleghe comprese.
- in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei voti, deleghe comprese.

Art. 16 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile successivo a quello della chiusura dell'esercizio, ovvero entro il 30 giugno in caso di giustificati motivi.

La convocazione deve essere comunicata ai Soci con mezzi idonei e di prassi, inclusa la email, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione stessa.

L'assemblea ordinaria delibera su:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
- destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- approvazione del programma annuale delle attività.

Le deliberazioni e i resoconti dovranno poi essere trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta motivata: del Presidente, ovvero di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

La convocazione deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e comunicata ai Soci con mezzi idonei e di prassi (inclusa la e-mail ordinaria, pec e/o raccomandata), almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione stessa.

L'annuncio dell'Assemblea dovrà avvenire anche sul sito istituzionale dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione stessa.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifica dello Statuto,
- scioglimento dell'Associazione,
- ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza.

Le deliberazioni e i resoconti dovranno poi essere trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee.

Art. 18 - Delega voto

I Soci assenti all'Assemblea hanno la possibilità di votare per delega, attraverso un altro Socio in possesso del diritto di voto, con il limite di un solo voto delegato per ogni singolo Socio votante.

La delega autografata del delegante dovrà essere consegnata al Presidente, o a suo delegato, prima dell'inizio delle operazioni di verifica.

Le decisioni sulla accettazione o meno della delega spetta alla Commissione verifica poteri.

In caso di disaccordo tra i due membri della Commissione, la decisione spetta al Presidente, o al suo delegato, ed è inappellabile.

Nel modulo di delega è necessario che vengano:

- indicati i dati anagrafici del soggetto delegante e quelli del soggetto delegato, il riferimento (Assemblea ordinaria/straordinaria con data) e l'operazione prevista (voto) che il delegato può eseguire riservatamente al posto del delegante;
- allegati copia dei documenti di identità del delegante e del delegato.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri (massimo 7) come da decisione presa dall'Assemblea Ordinaria, e vengono eletti dall'Assemblea stessa.

Una volta eletto, il Consiglio Direttivo, su convocazione del Consigliere più anziano da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dall'elezione assembleare, nominerà al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere ed eventuali Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, con voto di 4/5 dei suoi componenti (ovvero con voto di 5/7 nel caso di sette componenti eletti) può variare, al suo interno, le cariche.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative e che rispettino i requisiti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio, senza formalità.

Delibera validamente con l'intervento di almeno tre dei suoi Componenti, e le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo:

- stabilisce il programma delle attività sociali;
- redige il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa allo stesso;
- decide l'importo della quota associativa annuale e delle quote suppletive per specifiche attività o servizi;
- decide sulle eventuali sanzioni disciplinari;
- elabora e propone all'Assemblea per l'approvazione Regolamenti interni;
- definisce e stipula protocolli di affiliazione e accordi di collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituti, fondazioni, agenzie;
- stabilisce l'eventuale contributo minimo per essere ammessi nell'albo dei sostenitori;
- delibera sulle domande di ammissione dei Soci e dei Sostenitori;
- delibera sulle domande di ammissione dei Sostenitori su eventuali loro contributi di denaro e di ogni altra utilità;
- stabilisce la sede dell'Associazione, purché nel Comune di Verona;
- può attribuire incarichi specifici a uno o più consiglieri.

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali.

In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla nomina, con decisione unanime, del sostituto scelto tra i Soci anziani del Comitato. Tale nomina avrà durata sino alla successiva Assemblea dei Soci, che provvederà all'elezione del sostituto, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della società e rappresenta il Comitato nei rapporti con i terzi. Dura in carica **3** (tre) anni e può essere rieletto.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Presenta all'assemblea dei Soci il rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale.

Può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo.

Ha la firma e la rappresentanza legale del Comitato.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 21 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Dura in carica **3** (tre) anni e può essere rieletto alla scadenza del mandato.

Collabora con il Presidente nell'organizzazione e nella gestione di tutte le attività del Comitato.

Art. 22 - Il Tesoriere

Il Tesoriere prepara lo schema di rendiconto preventivo e consuntivo annuale con la sua relativa relazione, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Direttivo per il successivo inoltro all'Assemblea ordinaria; tiene aggiornati i documenti contabili ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

Art. 23 - Il Segretario

Il segretario compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; si occupa della corrispondenza con i Soci ed i terzi e collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Comitato. La carica di Segretario è cumulabile con l'affidamento, da parte del Consiglio Direttivo, della carica di Tesoriere.

Art. 24 - I Consiglieri

L'attività del Consiglio è collegiale, pertanto il singolo consigliere non può agire da solo, tranne nel caso in cui non vengano delegate dal Consiglio delle funzioni specifiche.

Il Consigliere ha funzioni esclusive di controllo e consultive, e non funzioni autorizzative.

Art. 25 - Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali del Comitato si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il Tesoriere elabora, con cadenza annuale, il rendiconto economico-finanziario e la relazione integrativa, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio e li sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa delle attività, approvato a norma del comma precedente, perché essa ne deliberi a sua volta l'approvazione.

NORME DI FUNZIONAMENTO TRANSITORIE

In attesa della prima Assemblea dei Soci che verrà indetta entro il mese di ottobre 2022, i Soci fondatori:

- Franca Caramazza
- Evgueni Kourtsev
- Rosanna Gava
- Cristina Piva
- Paolo Ricci
- Giampietro Ronzetti
-

convengono, al fine di:

- raccordarsi con le aggregazioni temporanee e spontanee già presenti;
- di raccogliere un numero congruo di adesioni già preannunciate;
- di poter partecipare ad eventuali incontri con l'Amministrazione Locale;

che, i sottoelencati Soci Fondatori assumano temporaneamente il ruolo di componenti del Comitato Direttivo provvisorio e, in particolare:

Paolo Ricci assuma il ruolo temporaneo di Presidente del Comitato,

Franca Caramazza assuma il ruolo temporaneo di vice Presidente del Comitato,

Giampietro Ronzetti assuma il ruolo temporaneo di Segretario/Tesoriere

con il più ampio mandato per gli scopi di cui sopra e per l'indizione della prima assemblea.

I Componenti Comitato Direttivo provvisorio dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità o ineleggibilità previste dallo Statuto e dalla Legge.

Verona 21 settembre 2022

Firmato dai Soci Fondatori componenti il Comitato Direttivo provvisorio.

- Franca Caramazza 
- Evgueni Kourtsev 
- Rosanna Gava 
- Cristina Piva 
- Paolo Ricci 
- Giampietro Ronzetti 